

Jobs act. Allo studio nuovi interventi sulle norme inserite nel decreto attuativo sulle semplificazioni atteso al tavolo del Cdm di venerdì

Controlli a distanza, spuntano le sanzioni penali

Claudio Tucci

ROMA

L'obbligo da parte del datore di fornire «un'adeguata informazione preventiva» ai lavoratori (e forse anche ai rappresentanti sindacali) sull'eventuale utilizzo di impianti e strumenti dai quali può derivare pure il controllo a distanza. Un richiamo espresso al rispetto delle norme sulla privacy; e in caso di violazioni del nuovo articolo 4 dello Statuto, la previsione di apposite «sanzioni penali».

È questa una delle due ipotesi sul tavolo dei tecnici del governo per «rivedere» le disposizioni contenute nel Dlgs sulle semplificazioni che riscrivono la disciplina dei controlli a distanza dei lavoratori, ultimo scoglio in vi-

sta del Cdm di venerdì dove sono attesi, salvo sorprese, gli ultimi 4 Dlgs attuativi del Jobs act (oltre quello sulle semplificazioni, sono attesi i Dlgs: sul riordino della cassa integrazione, le nuove politiche attive, le ispezioni). Con questa ipotesi di correttivo dell'articolo 4, si prova a tener conto delle osservazioni formulate dalla commissione Lavoro del Senato, spiegano fonti di palazzo Chigi, rafforzando le tutele in ca-

PASSI INDIETRO

Maresca: «Accordo sindacale o autorizzazione ministeriale sono già elementi idonei a tutelare i lavoratori. Superfluo introdurre altri divieti»

so di violazioni delle regole, restando tuttavia nel solco dell'operazione di aggiornamento della disciplina sui controlli, varata in prima lettura dal governo lo scorso 11 giugno. In quest'ottica, resterebbe quindi possibile installare impianti audiovisivi (per esempio, le telecamere) solo previo accordo sindacale (o con l'ok del ministero del Lavoro); mentre non servirebbe nulla per impiegare pc, tablet e smartphone e badge (cioè i classici strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e per registrare accessi e presenze). Sempre seguendo questa prima ipotesi di modifica dell'articolo 4, le informazioni raccolte (gli esiti cioè degli eventuali controlli a distanza) resterebbero sempre utilizzabili «a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro», e pertanto anche sul piano disciplinare.

L'altra ipotesi in campo sull'articolo 4, guarda invece alle osservazioni formulate dalla commissione Lavoro della Camera: verrebbe ripristinato il principio che non si possono utilizzare impianti e altri strumenti «per finalità esclusive» di controllo a distanza dei lavoratori; e in ogni caso, si sancirebbe l'inutilizzabilità degli esiti delle rilevazioni effettuate con le telecamere o con apparecchi di geolocalizzazione. Resterebbe, invece, come adesso, la parte relativa agli strumenti di lavoro (pc, tablet, etc): si possono impiegare liberamente, senza ac-

cordi o autorizzazioni, e si possono utilizzare gli esiti di eventuali controlli attraverso tali apparecchiature.

Da quanto si apprende, le due ipotesi di intervento sull'articolo 4 sono ora sul tavolo dei tecnici di palazzo Chigi e ministero del Lavoro per gli approfondimenti in vista di venerdì. La materia è delicata, soprattutto politicamente, ed è molto probabile che a scegliere siano direttamente il premier, Matteo Renzi, e il ministro, Giuliano Poletti, a ridosso (o nel corso) della riunione di governo.

Il punto è che le due ipotesi di modifica dell'articolo 4 sono molto distanti, secondo gli esperti. La scelta di puntare su adeguata informazione preven-

tiva e rafforzamento delle sanzioni «è coerente con l'impianto della nuova disciplina dei controlli a distanza - sottolinea Arturo Maresca, ordinario di diritto del Lavoro alla Sapienza di Roma - e affida al Garante e al codice della privacy il controllo della regolarità dell'utilizzo degli strumenti di lavoro dai quali derivi il controllo dei lavoratori». L'altra ipotesi invece, aggiunge Maresca, «non tiene conto che il previo accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale costituiscono già elemento idoneo a tutelare i lavoratori, rendendo pertanto superfluo il divieto di utilizzo degli esiti delle rilevazioni effettuate dal datore. In quest'ottica, quindi, la disposizione rischia concretamente di svuotare il rinvio all'autonomia collettiva e al ruolo di garanzia del ministero del Lavoro».